

**SEMPRE AVANTI ! ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**  
**(Costituita nel 1901)**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**DENOMINAZIONE E SEDE**

**Art. 1**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in via Andrea Costa 174 Bologna una Associazione sportiva dilettantistica, operante nei settori sportivo ricreativo e culturale che assume la denominazione di “**SEMPRE AVANTI ! ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**”.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.), del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui l'associazione delibererà d'aderire.

I colori sociali sono il “rosso e bianco” e l'adozione dell'emblema sociale è vincolante per tutte le attività e discipline dell'Associazione.

**SCOPI E ATTIVITA'**

**Art. 2**

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro e pertanto vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno integralmente diretti all'attuazione degli scopi istituzionali del sodalizio.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.

L'Associazione, con spirito altruistico, si propone:

- a) la diffusione della pratica sportiva quale diritto di tutti i cittadini;
- b) l'organizzazione di attività sportive a livello agonistico ed amatoriale;
- c) l'emancipazione morale e fisica dei giovani;
- d) l'organizzazione di attività ricreative e culturali che favoriscano un'attiva e democratica vita associativa dei Soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro per i Soci;
- e) la gestione, anche a seguito di convenzioni con l'Ente locale, di immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale;
- f) la promozione di azioni unitarie con Enti e Federazioni sportive per concorrere al miglioramento dello sport, quale servizio sociale, nel nostro paese;
- g) con delibera del C.D. l'Associazione può farsi promotrice di nuove forme associative di carattere collettivo, corrispondenti alle nuove esigenze di sviluppo di determinate discipline agonistiche. Può altresì aderire a forme associative di carattere collettivo promosse da Associazioni od Enti di promozione aventi per scopo lo sviluppo dello sport, sia a livello territoriale ed interdisciplinare.

**Art. 3**  
Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, l'Associazione promuove e realizza le seguenti attività:

- a) organizzazione di corsi di formazione nelle varie discipline sportive;
- b) preparazione sportiva dei giovani finalizzata alla partecipazione a gare e campionati agonistici;
- c) organizzazione di gare e competizioni sportive a carattere divulgativo ed agonistico;
- d) organizzazione di iniziative e servizi accessori e complementari alle attività sportive;
- e) come attività accessoria e complementare a quella di carattere istituzionale, gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali riservandone le somministrazioni ai propri Soci;
- f) promuovere raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;
- g) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali.

Inoltre l'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Questi fondamentali indirizzi ed orientamenti di attività, costituiscono l'obiettivo costante di coloro che saranno chiamati a dirigere l'Associazione.

## TITOLO II

### SOCI

**Art. 4**  
Il numero dei Soci è illimitato.  
Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.  
E' esclusa l'adesione temporanea del socio all'Associazione.

**Art. 5**  
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.  
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.  
La presentazione della domanda di ammissione a Socio, dà diritto a ricevere la tessera sociale e a prendere parte a tutte le attività dell'Associazione ed acquisisce la qualifica di Socio a partire da tale momento.  
All'atto della presentazione della domanda dovrà essere versata la quota associativa annuale.

**Art. 6**  
Con l'ammissione il socio si impegna:  
a) ad osservare ed accettare tutte le norme dello statuto, dei regolamenti, nonché le deliberazioni degli organi Sociali;  
b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti;

- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo;
  - d) a versare, nei termini previsti, le eventuali quote di partecipazione alle attività;
  - e) a partecipare attivamente alle attività dell'Associazione;
  - f) a rispettare le attrezzature, gli impianti e le strutture dell'Associazione;
  - g) a tenere un comportamento dignitoso e corretto in palestra, nelle gare e nei vari locali dell'Associazione.
- La quota associativa non è trasmissibile né rimborsabile.

### **RECESSO - ESPULSIONE**

#### **Art. 7**

I Soci cessano di far parte dell'Associazione per "dimissioni", "decadenza" od "espulsione".

Le DIMISSIONI motivate devono essere presentate per iscritto;

la DECADENZA si ha allorché il socio non abbia rinnovato la tessera, entro 60gg. dall'inizio dell'anno sociale; l'ESPULSIONE sarà comminata al socio che non osserva il presente statuto, i regolamenti e le disposizioni degli organi sociali o che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi dell'Associazione, o per altri motivi gravi.

L'espulsione sarà comminata dal Consiglio Direttivo e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al Socio interessato, il quale potrà avanzare ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di 10gg. dal ricevimento di detta comunicazione.

L'esecuzione di tale provvedimento avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro Soci.

## **TITOLO III**

### **GESTIONE SOCIALE**

#### **Art. 8**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di adesione annuale;
- b) dalle quote di partecipazione dei Soci alle attività;
- c) da eventuali contributi di Soci e di terzi;
- d) da tutte le altre entrate che possono provenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività;
- e) da proventi vari.

Le quote sociali vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e devono essere pagate per intero all'inizio dell'anno sociale.

#### **Art. 9**

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione e da tutte le altre entrate che possono provenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorre dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## **TITOLO IV**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 10**

Sono organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Collegio dei Probiviri

#### **ASSEMBLEE**

#### **Art. 11**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

#### **Art. 12**

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio annuale consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali, eleggendo ogni quattro anni i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed eventualmente il Collegio dei Probiviri.
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti;
- e) delibera l'entità degli eventuali emolumenti ai Revisori dei Conti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

#### **Art. 13**

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

#### **Art. 14**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: un socio un voto.  
Ogni socio può rappresentare in assemblea. per mezzo di delega scritta, non più di un socio.  
Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci.

#### **Art. 15**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario verbalizzatore é fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale. sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Presso la sede dell'Associazione, sono conservati sia i registri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo sia i bilanci sociali. Tali documenti sono a disposizione di tutti i Soci per la loro visione.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 16**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra i Soci.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, e può nominare inoltre il Segretario e l'Amministratore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di quindici giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) approvare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'espulsione dei Soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

#### **Art. 17**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione ad ogni effetto statutario e di legge.

Egli pone in atto, le deliberazioni degli organi collegiali e, nei casi di comprovata necessità ed urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio e prendere particolari provvedimenti, salvo sottoporli alla rettifica del Consiglio nella successiva riunione, da convocarsi in tal caso entro 15gg.

In caso di sua assenza o impedimento, è temporaneamente sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, il Vicepresidente convoca entro 10gg., il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 18**

L'Amministratore, se nominato dal Consiglio tra i suoi componenti, ha il compito di sovrintendere, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, di curare il conseguimento delle entrate e di vigilare sulla erogazione delle spese.

Sovrintende alla regolare tenuta della contabilità, e alla stesura del bilancio consuntivo e dei bilanci preventivi, e alla tutela dell'intero patrimonio Sociale.

#### **Art. 19**

Il Segretario, nominato dal Consiglio, collabora con il Presidente e l'Amministratore, nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e delle Assemblee;

Sovrintende a tutte le attività segretariali dell'Associazione e provvede all'espletamento dei vari adempimenti previsti dallo statuto e dalle vigenti leggi.

#### **Art. 20**

Le cariche di Presidente dell'Associazione, di membri del Consiglio Direttivo e delle eventuali Commissioni sono a titolo gratuito; possono dar luogo solamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il disbrigo delle funzioni sociali.

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **Art. 21**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea preferibilmente fra i non Soci.

Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due Revisori supplenti.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

#### **Art. 22**

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.

E' invitato alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I Revisori, possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti d'ispezione e controllo, si riuniscono ogni qualvolta lo ritengono necessario, di norma una volta ogni tre mesi, e comunque entro 15gg. dall'approvazione del bilancio consuntivo, da parte del C.D., per gli opportuni controlli e per redigere la relazione da presentare all'Assemblea.

### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **Art. 23**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti tra persone estranee all'Associazione ed eletti dall'Assemblea.

Il collegio elegge al suo interno il Presidente.

I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

#### **Art. 24**

I Soci e l'Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre - sempre che possano formare oggetto di compromesso - relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

I Probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, a tutte le controversie che insorgessero tra i singoli Soci e l'Associazione nonché le controversie tra Socio e Socio sempre relativamente ai rapporti sociali.

(I Probiviri decideranno secondo equità, con applicazione delle norme sull'applicazione sull'arbitrato di cui alla Legge 9 Febbraio 1983 n. 28.)

## **TITOLO V**

### ***SCIoglimento DELLA SOCIETA' E DISPOSIZIONI FINALI***

#### **SCIoglimento**

##### **Art. 25**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore. scelto anche fra i non Soci che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione. delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'art.3. comma 190. della legge 23 dicembre 1996. n. 662. in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle del sodalizio, quali la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, oppure a fini di pubblica utilità ed in ogni caso a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **NORMA FINALE**

##### **Art. 26**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Approvato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci il 24 aprile 2008

Registrato Agenzia delle Entrate – Ufficio Bologna 2  
il 20/05/2008 – Serie 3° - al nr. 6456